**Schema di deliberazione consiliare modificato e integrato con i riferimenti alla LR 38/2019 e alla DGRV n. 2006/2019. Dicembre 2020**

**OGGETTO: *approvazione “Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”***

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO**

* che la ludopatia o il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), viene definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come “malattia sociale”, intesa come incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse e pertanto malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
* che tale malattia comporta conseguenze gravi anche sull’ambiente esterno incidendo negativamente su beni ed interessi collettivi quali il decoro urbano e la quiete pubblica, provocando talora un vero e proprio allarme sociale dovuto alla maggiore probabilità che si verifichino fenomeni criminosi, in quanto gli individui che ne sono affetti, sono spinti a commettere furti o frodi oppure a diventare vittime dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
* che il volume di denaro giocato dagli italiani nel 2017 era pari a 101.753 milioni di euro, nel 2018 a 106.863 milioni di euro e nel 2019 ha raggiunto la soglia di 110.542 milioni di euro, quindi in costante aumento, come si evince dal Libro Blu 2019 dell’Agenzia Dogane e Monopoli;

**ATTESO che per arginare la gravità del fenomeno le Istituzioni pubbliche sono già intervenute con le seguenti disposizioni:**

* la Commissione Europea in merito al gioco d'azzardo on line ha approvato il 14 luglio 2014 una Raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
* la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 22 ottobre 2014 ha ritenuto le esigenze di tutela della salute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche;
* il legislatore statale ha adottato la legge delega 11.3.2014, n. 23 che prevede all’art. 14 specifiche disposizioni per tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi, per recuperare i fenomeni di ludopatia e per vietare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive;
* le medesime disposizioni sono contenute anche nell’art. 7 del D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito nella legge 8.11.2012, n. 189 ed erano già previste nell’art. 24 del D.L. 6.7.2011, n. 98 convertito nella legge 15.7.2011, n. 111;
* la Regione Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 749 in data 28 maggio 2018 ha approvato il Piano operativo regionale Gioco d’azzardo patologico, per attuare iniziative volte a rafforzare le capacità dei propri servizi di offrire concrete risposte sociosanitarie ai bisogni di salute correlati al gioco d’azzardo compulsivo;
* la Regione Veneto con la legge 10 settembre 2019 n. 38 è nuovamente intervenuta in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, dettando specifiche disposizioni in merito alla localizzazione delle sale gioco, agli orari, agli obblighi dei titolari e alle conseguenti sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni;

**RITENUTO**

* che anche questa Amministrazione comunale debba affrontare la problematica, a tutela della propria comunità, in sintonia con il disposto dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che recita *“il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;*
* che l’assessorato ai servizi sociali del Comune ha posto in essere, già da tempo, diverse iniziative volte al contrasto della patologia derivante dal gioco d’azzardo compulsivo;
* che la Giunta comunale con deliberazione n. ….. in data ……….. ha recepito il Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo;
* che la necessità di intervenire viene rafforzata, sul piano istruttorio, dalla circostanza che anche nel territorio trevigiano il diffondersi del gioco d'azzardo lecito si configura come un pericolo per la salute pubblica, anche se negli ultimi anni si è osservata una leggera diminuzione del numero dei pazienti grazie alle varie ordinanze, regolamenti e infine alla LR 38/2019, come sottolineato nella relazione in data 18 dicembre 2020 prot. 204645 del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, che contiene i dati aggiornati al 2019 dei volumi di gioco, che evidenzia che sono in aumento i giocatori d’azzardo nella popolazione adulta ( 15-64 anni), che la quota dei giocatori con profilo “a rischio severo” è in costante aumento dal 2007 e colloca la Regione Veneto al 2° posto per volume di gioco, dietro solo alla Lombardia ed evidenzia i dati 2019 degli utenti per i quali viene richiesto il trattamento, che sono stati 318 nella sola provincia di Treviso (Allegato1);
* che il fenomeno della dipendenza dal gioco d’azzardo anche per questo Comune rappresenta un problema sociale, come si desume dalla relazione in data …./…../…… del Dipartimento per le dipendenze dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (Allegato 2); (ogni comune lo deve richiedere all’Azienda ULSS 2)

**CONSIDERATO**

che la legittimazione a disciplinare il gioco d’azzardo da parte dei Comuni trova fondamento sia sotto l’aspetto della potestà di individuare i criteri di dislocazione territoriale, compresa l’imposizione di distanze minime dai luoghi sensibili e da quelli ove si commercializza denaro, sia sotto quello di disciplinare gli orari delle sale gioco, su precise disposizioni normative e supportata dalla giurisprudenza;

**ATTESE**

**in merito ai criteri di dislocazione territoriale e distanze minime dai luoghi sensibili le seguenti norme e sentenze:**

* art. 6 della L.R.. 10 settembre 2019 n. 38 *che recita “I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:*

1. *possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi da gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;*
2. *all’art. 7 comma 4 della L.R. 10 settembre 2019 n. 38* *che recita: I Comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 6 e in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco;*

* art. 7 comma 5 della L.R. 10 settembre 2019 n. 38 che *recita “Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 4, le nuove sale da gioco sono realizzate:*

1. *nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;*
2. *nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.”.*

* Sentenza Consiglio di Stato sez. III 10 febbraio 2018 n. 579 che precisa che risponde ad un’esigenza di ragionevolezza stabilire una distanza minima fissa, presuntivamente idonea ad assicurare un effetto dissuasivo, proteggendo i frequentatori dei c.d ”siti sensibili”;
* Sentenza Consiglio di Stato sez. IV 8 novembre 2018 n. 6714 che ribadisce che la previsione di limitazioni territoriali alla collocazione di nuove sale scommesse, VLT, Bingo e negozi dedicati, costituisce espressione di ampia discrezionalità del Comune competente, limitatamente sindacabile in sede giurisdizionale; afferma inoltre che la decisione di stabilire una distanza di 500 metri risulta essere sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata rispetto ai fini della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti più deboli;
* Sentenza Corte Costituzionale 11 maggio 2017 n. 108 che, in riferimento all’art. 117, commi 2, lettera h) e 3 della Costituzione, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», nella parte in cui vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati;
* Sentenza della Corte Costituzionale 22 gennaio 2019 n. 27 che ritiene non irragionevoli le scelte regionali di ampliare il numero dei luoghi sensibili, includendovi persino i luoghi adibiti ad “ attività operative nei confronti del pubblico che si configurano altresì come luoghi di aggregazione, in cui possono transitare soggetti in difficoltà”, e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale in merito alla legge regionale Abruzzo n. 40/ 2013 in particolare per l’inclusione delle “caserme militari” tra i luoghi sensibili;

**ATTESE**

**in merito alla disciplina degli orari e alla potestà del Sindaco le seguenti norme e sentenze:**

* art. 8 comma 1 della L.R. 10 settembre 2019 n. 38che recita ” La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato di cui al comma 1";
* Deliberazione della Giunta regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019 che adotta il provvedimento di cui all’art. 8 sopracitato, disponendo tre fasce di interruzione giornaliera uguali in tutto il territorio regionale (dalle 7,00 alle 9,00, dalle 13,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 20,00) del funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS;
* Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 30 giugno 2014 n. 3271 e Sentenza 27 agosto 2014 n. 3845 con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
* sentenza Consiglio di Stato 1° agosto 2015 n. 3778, che ritiene congruo disciplinare in senso più restrittivo, gli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi;
* Sentenza Consiglio di Stato 20 ottobre 2015 n. 4794, che conferma la potestà del sindaco di stabilire con apposita ordinanza l’orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d’azzardo;
* Sentenza Consiglio di Stato 20 ottobre 2016 n. 2519, che afferma che la riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia;
* Sentenza Corte Costituzionale 18 luglio 2014 n. 220 che ritiene plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";
* Sentenza T.A.R. Veneto 20 settembre 2001 n. 2721– sez. I, che evidenzia che in presenza di una congrua motivazione, deve essere riconosciuto al Sindaco il potere di imporre prescrizioni idonee a disciplinare l’uso dei videogiochi ed altri simili trattamenti in locali pubblici ai minori di anni 18 nel periodo scolastico e durante l’orario delle lezioni;
* Sentenze T.A.R. Veneto n. 114/2016, n. 119/2016, n. 753/2015 e n. 811/2015 che ritengono legittimi i regolamenti o le ordinanze che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco;
* Sentenza T.A.R. Veneto 26 gennaio 2017 n. 130 sez. III, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore;
* Sentenza T.A.R. Veneto 3 maggio 2017 n. 434, che considera proporzionata, rispetto agli obiettivi perseguiti di prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico, la disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a quattordici ore giornaliere consecutive;
* Sentenza T.A.R. Veneto 4 giugno 2018 n. 598 che considera proporzionata l’apertura delle sale giochi dalle 8 alle 22 in quanto “la riduzione dell’orario di apertura è solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicura efficacia”;
* Sentenza Consiglio di Stato 25 giugno 2020 n. 4464 che accoglie il ricorso proposto dal Comune di Belluno e riforma la sentenza TAR Veneto n. 448/2019 che aveva considerato la norma del regolamento comunale, che annoverava lo sportello bancomat tra i luoghi sensibili al fine delle distanze dalle sale da gioco, contraria all’art. 41 Cost. e pertanto lesiva dell’iniziativa economica privata;

**RITENUTO**

* alla luce del panorama normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che il potere dei Comuni di disciplinare il gioco d’azzardo non trovi ostacolo nel recente processo di liberalizzazione dell’iniziativa economica in quanto la stessa legislazione che lo asseconda, si preoccupa di far comunque salva la tutela della salute e dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, beni che la ludopatia mette in grave pericolo;
* che, nell’ipotesi di specie, anche a livello comunitario, le esigenze di tutela della salute vengono considerate del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche delle società che gestiscono il gioco d’azzardo, come si evince dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2014 n. C 344/13 e C 367/13 che, nel bilanciamento tra libertà economica e tutela della salute, hanno dato prevalenza a quest’ultima;

**VISTO**

lo schema di “R*egolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”* elaborato dalla Associazione Comuni della Marca Trevigiana, da anni impegnata, in collaborazione con l’Azienda Ulss2 Marca Trevigiana, a supportare i Comuni in azioni concertate di contrasto alla ludopatia;

**RITENUTO**

che le disposizioni del Regolamento, considerate sia in termini spaziali che temporali, siano congrue ed equilibrate secondo il principio di proporzionalità, in quanto tengono conto, tra l’altro, della necessità di preservare i cd luoghi “sensibili”, frequentati proprio dai soggetti maggiormente vulnerabili, anziani e giovani in particolare;

**VISTI**

* il TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
* la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
* il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
* la Legge regionale 10 settembre 2019 n. 38;
* la Deliberazione della Giunta regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con votazione ……………… che dà il seguente risultato:

**DELIBERA**

1) di approvare il “R*egolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”,* nel testo composto da 7 articoli nel testo che viene allegato alla presente deliberazione (Allegato 3);

2) di dare atto che il Regolamento Comunale entrerà in vigore secondo le previsioni statutarie;

3) di dare atto che gli orari di esercizio saranno stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal summenzionato Regolamento Comunale, con apposita ordinanza sindacale.

4) di dare mandato al competente Servizio di trasmettere copia del Regolamento approvato alla Prefettura e alla Questura di Treviso e all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;